

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE PROCEDURE CONCORDSUALI

Il tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA

CONCORDATO MINORE

EX ART. 80 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 32-1//DELL'ANNO 2024 ,

PROMOSSA DA

- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: domanda di omologazione di concordato minore, ex artt. 74 e ss. D. Lgs. 14/2019.

OSSERVA

Letta la richiesta di omologazione del concordato minore del professionista, ex artt. 39-40 e 74 D. Lgs. 14/2019, formulata da , depositata in data 06/05/2024;

vista la modifica alla proposta di concordato minore in continuità di attività professionale, con apporto di risorse esterne, formulata dalla parte ricorrente con la memoria integrativa depositata in data 20/05/2024;

richiamato il **decreto di apertura** della procedura di concordato minore pronunciato in data 23/05/2024, con il quale erano state altresì concesse le **misure protettive del patrimonio** come richieste, dando atto che, fino alla data di definitività del decreto di omologa, non avrebbero potuto essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (compresi i procedimenti di divisione endoesecutiva, salva fosse stata formulata una autonoma domanda di scioglimento della comunione da parte di almeno uno dei condividenti), né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

letta la relazione depositata dal Gestore della crisi all'esito dello **svolgimento delle operazioni di voto** da parte dei creditori interessati;

sentiti i creditori che hanno formulato osservazioni, la parte ricorrente, unitamente al gestore della crisi, all'udienza tenutasi dinanzi al giudice in data 03/09/2024;

richiamati gli artt. 74 ss. CCII;

richiamata l'ordinanza datata 21/10/2024;

osserva quanto segue.

1. SINTESI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE IN CONTINUITÀ DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

[] ha presentato con l'ausilio del gestore della crisi una proposta di concordato minore, ex artt. 39-40 e 74 D. Lgs. 14/2019, che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento di complessivi € 1.907.399,89 (somma che non ricomprende le spese di procedura), come dettagliata nella tabella a pagg. 5-6 ricorso.

Con il ricorso, dunque, la parte debitrice ricorrente ha formulato ai creditori proposta di concordato minore, con la quale ha chiesto:

- i. la destinazione al pagamento dei creditori della sola quota di reddito familiare eccedente le strette necessità personali, determinate di € 1.200,00 mensili circa, con conseguente previsione di una rata mensile unitaria di € 650,00 (cfr. pagg. 5-6 ricorso) per 84 mensilità;
- ii. la destinazione al pagamento dei creditori di somme a titolo di finanza esterna per € 242.000,00, in 84 mensilità;
- iii. la *soddisfazione integrale* crediti prededucibili;
- iv. la *soddisfazione integrale* crediti ipotecari;
- v. la *soddisfazione integrale* crediti privilegiati;
- vi. la *soddisfazione nella misura del 2,22%* dei crediti chirografari;
- vii. la rideterminazione dei tempi di pagamento dei creditori concorrenti nell'arco complessivo di **sette anni, ovvero 84 mesi** (per un ammontare complessivo di **circa € 296.800,00** – cfr. pagg. 8 ss. memoria integrativa 20/05) e nei modi di seguito precisati:
 - a. anteriore soddisfazione dei creditori prededucibili, nella misura del 100%;
 - b. soddisfazione dei creditori ipotecari, nella misura del 100%;
 - c. soddisfazione dei creditori privilegiati, nella misura del 100%;
 - d. successivo pagamento di tutti gli altri creditori chirografari (classe 5 e classe 6), nella misura del 2,22%.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il quale ha attestato:

- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale del ricorrente;
- la fattibilità del piano intesa come esistenza ed idoneità delle disponibilità reddituali offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;
- la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta, corredata del piano, prevede il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, dei creditori ipotecari, privilegiati e il soddisfacimento dei crediti chirografari, nella misura del 2,22%, mediante il versamento di somme (anche a titolo di finanza esterna) in un arco temporale di **7 anni** (a partire dal deposito del decreto di omologa).

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

Quindi, si avrà l'esaurimento della procedura in anni 7 pari a 84 mensilità a far data dal mese successivo al decreto di omologa del piano, con parziale soddisfazione dei creditori (solo chirografari).

Per quanto attiene ai tempi di pagamento è stato previsto che entro 30 giorni dall'omologa (per una somma di € 80.000,00 + € 1.700 + € 650,00 + € 222,00) verranno soddisfatti i seguenti creditori:

☐ integralmente la Classe I°, creditori prededuttivi (pur nel rispetto del dettato dell'art. 71 CCII, accantonando il compenso dell'OCC);

☐ integralmente la Classe II° creditori prededuttivi titolari di garanzia di terzi;

☐ parzialmente, la Classe III°, creditori ipotecari titolari di garanzia di terzi.

entro i successivi 150 giorni (per un totale di 180 dall'omologa) verranno soddisfatti i seguenti creditori:

☐ parzialmente, la Classe III°,

fino al termine degli 84 mesi previsti:

☐ parzialmente, la Classe III° e tutte le altre classi fino alla VI°, mediante piani di riparto parziali che saranno eseguiti, distribuendo le complessive risorse di volta in volta disponibili, semestralmente il 30/07 e il 30/12 di ogni anno.

2. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, nella cui circoscrizione è ubicata la residenza del soggetto, libero professionista sovraindebitato, corrente in Massa.

3. REQUISITO SOGGETTIVO. SOGGETTO LIBERO PROFESSIONISTA.

Lo strumento presentato è qualificato come concordato minore in continuità diretta dell'attività professionale di consulenza di impresa, attualmente svolta dal ricorrente.

Il ricorrente è un libero professionista che esercita una delle professioni non regolamentate disciplinate con la L. 14 gennaio 2013, n. 4, svolgendo l'attività professionale di consulente di impresa, senza l'ausilio di alcuna attrezzatura, recandosi direttamente presso le aziende committenti, prestando servizi, abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo. Il ricorrente, pertanto, ha dato atto di essere titolare di una partita iva e di non dover effettuare l'iscrizione al Registro delle imprese (cfr. partita Iva e scheda CCIIA – docc. 18-19 ricorrente).

Ha allegato tre contratti di consulenza di impresa denominati *“intesa tra le parti per la collaborazione libero-professionale”* (cfr. tre contratti di consulenza – doc. 25 ricorrente) sottoscritti con:

i. impresa individuale di cui (moglie del ricorrente) è l'omonima titolare (cfr. visura camerale – doc. 38 ricorrente), della durata di anni tre, sebbene poi sia stato scritto “dal 01/2021 al 12/2026”, con compenso pattuito di € 1.100,00 mensili lordi, sottoscritto in data 03/01/2022;

ii. (si segnala che non è stata allegata una visura camerale della predetta impresa) della durata di anni tre, sottoscritto in data 03/01/2022, sebbene poi sia stato scritto “dal 01/2021 al 12/2022”, con compenso pattuito di € 350,00 mensili lordi;

iii. (si segnala che non è stata allegata una visura camerale della predetta impresa, e non è indicato il nome del titolare/legale rappresentante, e nemmeno compiutamente riportata la sede legale) della durata di anni tre, sottoscritto in data 03/01/2022 (sottoscrizione che però per la

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

parte del proponente reca il timbro di una diversa società “[redacted] S.r.l.s.”), sebbene poi sia stato scritto “dal 01/2021 al 12/2022”, con compenso pattuito di € 650,00 mensili lordi.

Sennonché, dalle fatture allegate riferite all’anno 2023, i redditi professionali appaiono derivare da attività di consulenza svolta sia in favore dell’impresa individuale della di lui moglie, sia di altre tre diversi imprenditori.

Pertanto, [redacted] uò dirsi rientrare nella categoria dei debitori di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) CCII.

4. STATO DI CRISI O DI INSOLVENZA DEL PROFESSIONISTA.

Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi è emerso che:

- l’istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 1.907.399,89 (somma che non ricomprende le spese di procedura) come dettagliata nella tabella a pagg. 4-5 ricorso (cfr. relazione particolareggiata OCC);

- il nucleo familiare è formato da n. 4 persone e cioè dal debitore ricorrente, oltre che dalla di lei moglie (indipendente economicamente [redacted]), dal di lui figlio maggiorenne (indipendente economicamente [redacted]) che svolge attività lavorativa come dipendente presso l’impresa della di lui madre [redacted] – cfr. CU 2024 – doc. 14 ricorrente), e dalla di lui figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente (nata 19/01/2005) (cfr. certificato di famiglia – doc. 6 ricorrente);

- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 1.200,00;

- il fatturato netto derivante dall’attività professionale su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del piano proposto ammonta ad almeno € 1.600,00, secondo le prospettazioni di parte ricorrente (cfr. relazione OCC; cfr. ricostruzione Economico-Patrimoniale e Finanziaria personale elaborata dal dott. *Persona_2* – doc. 3 ricorrente): dato oggetto di approfondimento ai punti che seguiranno sulla fattibilità del piano;

- il ricorrente è titolare della quota di un mezzo del diritto di piena proprietà su beni immobili costituenti l’abitazione principale;

- il ricorrente non è titolare di alcun diritto di piena proprietà su beni mobili registrati (cfr. relazione OCC).

Sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l’attivo patrimoniale, depurato delle attività non prontamente liquidabili è inferiore al totale dei debiti che incidono sulla retribuzione, considerando l’importo necessario al mantenimento del nucleo familiare così composto (due adulti economicamente autosufficienti e un figlio maggiorenne non economicamente indipendente) secondo le tabelle ISTAT ammonterebbe ad € 1.517,62 (da suddividersi, però, in proporzione alle proprie capacità reddituali ex art. 144 c.c.) (quale soglia di povertà assoluta, per l’anno 2022, calcolato per la regione toscana, in un grande comune).

5. PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE. CONTINUITÀ ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

5.1. FINANZA ESTERNA IN SOSTITUZIONE DI UN BENE IMMOBILE.

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

La **proposta di concordato minore, così come integrata e modificata, prevede la messa a disposizione del ceto creditorio di una somma complessiva pari a € 296.800,00, di cui € 242.000,00 (rectius € 242.199,80) a titolo di finanza esterna** da parte di tre soggetti diversi dal ricorrente (di cui la quota di 80.000,00 entro 15 giorni dal provvedimento di omologazione dello strumento e la restante somma di € 162.000,00 entro 84 mesi dal provvedimento di omologazione dello strumento).

La predetta finanza esterna sarebbe versata quale controvalore dell'immobile appartenente al ricorrente [] costituente la quota di un mezzo del diritto di proprietà avente ad oggetto l'abitazione principale dello stesso, al fine di escluderlo dai beni messi a disposizione dei creditori.

Dunque, si osserva che la proposta di concordato minore prevede **l'esclusione della quota di un mezzo del diritto di piena proprietà avente ad oggetto l'immobile adibito a civile abitazione (segnatamente, abitazione principale):** bene immobile in comproprietà con la moglie **Parte_2**

[] oggetto di un giudizio di divisione endoesecutivo, funzionalmente collegato ad un procedimento esecutivo promosso da BANCA VERSILIA, LUNIGIANA E GARFAGNANA SOC. COOP., con asta senza incanto fissata per il giorno 24/05/2024 (asta poi non tenutasi a seguito dell'adozione di misure protettive del patrimonio) con prezzo base d'asta di € 634.791,75 (ovvero € 317.395,875 per la quota del [] ed offerta minima di € 476.709,06 per l'intera piena proprietà (ovvero € 238.354,53 per la quota del [] Segnatamente, l'ipotesi proposta ai creditori, di esclusione dell'abitazione principale, appare sussumibile in una **proposta concordataria (non liquidatoria) che non prevede l'esclusione di una parte dei beni del debitore, ma la sostituzione di un particolare bene immobile, con denaro proveniente da soggetti terzi rispetto al debitore** (ad un valore di poco superiore all'offerta minima ammissibile indicata al primo esperimento di vendita forzata, poi mai celebrato).

Deve precisarsi che tale previsione non integra il dettato dell'art. 75 comma 3 CCII e non è nemmeno volta ad applicare l'ipotesi prevista dal comma 2-bis dell'art. 75 CCII, che ricalca – pur con qualche differenza – l'art. 67 comma 5 CCII, collocato nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Invero, l'immobile costituente civile abitazione non è gravato da ipoteca volontaria a garanzia di un contratto di mutuo fondiario, ma è gravata da due ipoteche giudiziali, iscritte su decreti ingiuntivi, emessi contro il [] per il mancato pagamento dei debiti garantiti come fideiussore, in favore di due società poi poste in fallimento [] e []

Orbene, la sostituzione del bene immobile con finanza terza, in un concordato minore in continuità di attività professionale, può dirsi ammissibile e non in contrasto con la disciplina delineata dal legislatore per tale strumento.

Invero, appare coerente logicamente, anche nel rispetto della garanzia patrimoniale, sostituire la quota di un mezzo della piena proprietà con una somma seppur inferiore a quella risultante dalla stima redatta da un professionista indipendente (quale, il Perito stimatore in una procedura esecutiva immobiliare), ma comunque superiore al prezzo dell'offerta minima ammissibile (indicato nel primo esperimento di vendita poi mai celebrato). Difatti, nella fattispecie in esame, a titolo di finanza esterna, quale controvalore dell'immobile, **è stata offerta una somma di € 242.199,80**, maggiore dell'offerta minima ammissibile riferita alla parte del [] pari ad € 238.354,53, pur se inferiore al valore di stima di tale quota di un mezzo pari invece ad € 317.395,875.

In tale modo, il debitore ha proposto di offrire ai proprio creditori il controvalore in denaro, tramite risorse di terzi, di una componente immobiliare del proprio patrimonio (che resta così sottratto alla liquidazione): somma corrispondente al valore di realizzo in una vendita competitiva e coattiva, che ha

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

preso come riferimento, aumentandolo, il valore dell'offerta minima ammissibile del primo esperimento di vendita.

Nessun creditore, poi, durante le operazioni di voto, ha sollevato contestazioni in merito alla convenienza della suddetta proposta.

Invero, comparando le somme che potrebbero derivare dalla liquidazione del compendio immobiliare di cui il debitore propone la esclusione, con i denari resi disponibili dai terzi, può affermarsi, ragionevolmente, che i creditori ricevano, nella procedura negoziale, un trattamento non deteriore rispetto alla vendita forzata dei beni. Non appare, dunque, riscontrarsi una violazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..

6. SOMME A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI.
FINANZA ESTERNA E REDDITI FUTURI.

La durata del piano di concordato minore è prevista pari a mesi 84 (7 anni) e le somme vengono così prospettate:

A. Finanza esterna.

☐ Entro 15 giorni dal decreto di ammissione alla procedura di concordato:

1) € 50.000,00 verranno versate da parte del sig. [REDACTED]

2) € 20.000,00 verranno versate da parte della sig.ra [REDACTED]

3) € 10.000, 00 verranno versate da parte della sig.ra [REDACTED]

☐ A partire dall'omologa del corrente procedimento:

1) In rate di € 1.700,00 corrisposte per 84 mesi per una somma complessiva pari a € 142.200,00 da parte della sig.ra [REDACTED]

2) In rate di € 222,00 corrisposte per i primi 42 mesi per una somma complessiva pari a € 9.324,00 da parte della sig.ra [REDACTED]

3) In rate di € 239,90 corrisposte per 42 mesi per una somma complessiva pari a € 10.076 da parte della sig.ra [REDACTED]

B. Redditi futuri professionali.

A partire dall'omologa del corrente procedimento:

1) In rate di € 650,00 corrisposte per 84 mesi per una somma complessiva pari a € 54.600,00 da parte di [REDACTED]

Giova precisare che la somma iniziale di € 80.000,00 è stata già versata a mani del Gestore, a mezzo di assegni circolari.

6.1. BENI FUTURI DEL PROFESSIONISTA. REDDITO PROFESSIONALE DEL DEBITORE.

Deve considerarsi che la proposta prevede la messa a disposizione dei redditi futuri di impresa, da parte del [REDACTED] per 84 mesi, per l'importo mensile di € 650,00, ritenendo di dover detrarre spese mensili per € 1.200,00 a sostegno del nucleo familiare composto dalla moglie (economicamente autosufficiente, già terzo soggetto che eroga la finanza esterna), dalla di loro figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente (escludendo il di loro figlio maggiorenne economicamente autosufficiente) (cfr. pag. 9 ricorso).

La proposta di concordato minore del debitore attiene, difatti, a un piano in continuità diretta, per mezzo della prosecuzione dell'attività professionale (quale attività non regolamentata di consulenza alle imprese), con devoluzione ai creditori del ricavo di detta attività al netto dei costi comprese le imposte e

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

delle spese familiari (che dovrebbero essere sostenute unitamente alla moglie, in proporzione ai rispettivi redditi secondo il dettato dell'art. 144 c.c.).

Il [] a allegato un reddito mensile netto di circa € 1.600,00.

Dal modello Unico PF 2023 (redditi 2022) si rileva un reddito netto annuo di circa € 18.580,84 pari ad € 1.548,40,00 mensili circa (cfr. anche prospetto n. 5 redditi del debitore – pag. 32 relazione OCC). Alla relazione economico-finanziaria risultano, invero, allegate le fatture del 2023 dalla n. 1 alla n. 38, emesse dal [] che riportano come indicazione “pagamenti in contanti” (cfr. relazione economico-finanziaria – doc. 8 ricorrente), e solo alcune delle predette fatture risultano, invero, pagate a mezzo bonifico bancario, nel conto corrente di cui sono stati allegati gli estratti conto (cfr. estratti conto – doc. 41 ricorrente).

Anche secondo i conteggi svolti dal Gestore, per l'anno 2023, in base alle fatture prodotte dal [] risulta un reddito annuale al netto di imposte e tasse di € 17.878,52 pari ad € 1.489,88 mensili circa (cfr. anche prospetto n. 5 redditi del debitore – pag. 32 relazione OCC).

Il Gestore afferma, poi, sui redditi dell'anno 2024, che *“L'esame delle fatture emesse sino al 10/04/2024 mostra il medesimo trend economico presente dall'inizio dell'attività. Ciò conferma, quindi, la media delle disponibilità finanziarie che, negli ultimi tre anni di attività, si assesta pari a € 15.394 € annuali corrispondenti a € 1.283 mensili”* (cfr. pag. 32 relazione OCC).

Sennonché, dalla relazione economico-finanziaria (cfr. pag. 4 relazione economico-finanziaria – doc. 8 ricorrente) emergono dei dati per gli anni dal 2024 al 2030 che vedono un reddito lordo annuo passare da € 19.230,00 nel 2024 (quasi equivalente al reddito netto annuo dell'anno di imposta 2022 –cfr. UNICO 2023) fino ad un lordo annuo di € 23.364,00 nel 2030, con un costante aumento annuale, senza però giustificare tale prospetto alla luce della documentazione depositata.

Il Consulente finanziario del ricorrente ha, invero, affermato che *“dalla fatture emesse emerge un fatturato inerente l'anno 2023 assimilabile al fatturato 2022”* (cfr. pag. 4 relazione economico-finanziaria – doc. 8 ricorrente), salvo poi però assicurare che *“Il sig. [] dal 2021 ha posto in essere rapporti lavorativi di consulenza con 4 clienti principali e ha rinnovato recentemente tali contratti per una durata di anni 4+4; i rapporti commerciali pregressi e i comportamenti concludenti che hanno visto i rinnovi di tali contratto portano a sostenere la probabile prosecuzione duratura di tali attività garantendo un fatturato annuo consolidato lordo compreso fra 28.000 e 30.000 €”* (cfr. pag. 4 relazione economico-finanziaria – doc. 8 ricorrente).

Non appaiono sufficientemente giustificate gli incrementi delle disponibilità nette mensili di [] da € 1.602,55 per l'anno 2024 fino ad € 1.946,97 per l'anno 2030 (anche considerando i dati fondati su di una previsione di sette anni) (cfr. pag. 8 relazione integrativa OCC).

Si terrà conto, ai fini della fattibilità del piano, di un **reddito mensile netto di € 1.489,88, corrispondente a quello percepito, a consuntivo, nel 2023** (cfr. anche prospetto n. 5 redditi del debitore – pag. 32 relazione OCC). Da tale somma risulta comunque possibile il versamento di € 650,00 mensili da parte del ricorrente.

6.2. BENI FUTURI E FINANZA TERZA. REDDITO DI IMPRESA.

Per quanto attiene alla finanza esterna messa a disposizione dalla di lui moglie, si osserva che la medesima svolge attività di impresa come imprenditrice individuale, dal 01/10/2020, avendo proseguito la medesima attività svolta con la società di persone costituita, nel 2011, con il marito, FIORE S.N.C., cessata allorquando il [] ha ceduto la metà delle proprie quote sociali, al valore nominale di €

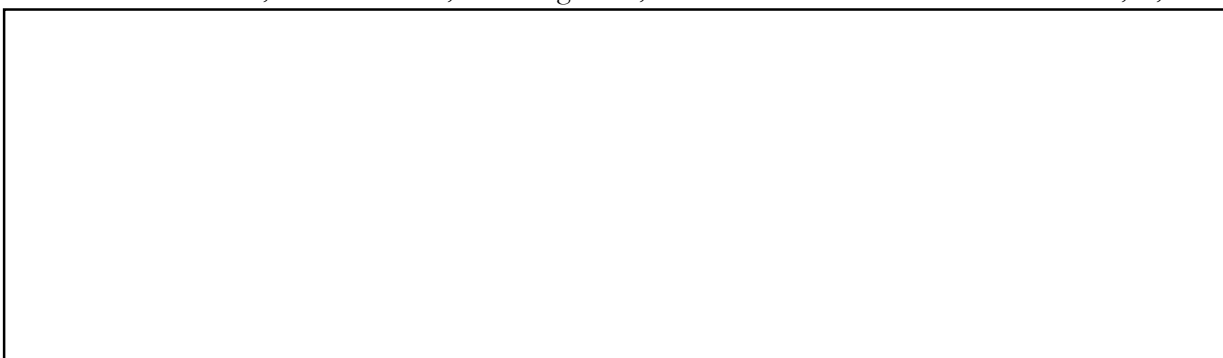
SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

5.000,00, alla di lui moglie e socia [redacted] (tratto cessione quote datato 01/03/2020 – doc. 10 ricorrente; cfr. visura camerale [redacted] 8 ricorrente).

Tale soggetto dovrebbe versare rate mensili di € 1.700,00 per 84 mesi.

In merito alla sostenibilità di tale onere, il Gestore ha concluso “*che il Business Plan redatto nel maggio 2022 relativo al quadriennio 2022-2025 è stato sufficientemente ben strutturato e le ipotesi, le previsioni e le valutazioni che hanno condotto alla sua realizzazione hanno trovato sufficiente conferma con i dati a consuntivo del triennio 2021-2023. Fatta questa analisi, gli scriventi Gestori hanno provveduto a riclassificare il Business plan 2024-2030 allo scopo di: - Calcolare gli stessi indici evidenziati in precedenza per verificare la loro corrispondenza con i dati pregressi al fine di poterli considerare attendibili - Calcolare il carico fiscale e previdenziale al fine di poter individuare il reddito annuale netto a disposizione della Sig.ra Parte_2* (cfr. pag. 48 relazione OCC).

Per l'anno 2024, è stato stimato, di conseguenza, un risultato d'esercizio lordo di € 58.551,00, sulla



(cfr. pag. 49 relazione OCC).

Il Gestore ha, pertanto, affermato “*A conclusione delle complessive indagini si rileva che l'azienda Parte_2 [...] è dotata di un'autonomia reddituale e di un'organizzazione anche sul piano finanziario posto che anche tutti gli impegni finanziari relativi al pagamento di tasse e imposte risultano specificatamente scadenziati. L'impresa mostra la capacità di perseguire nel tempo l'equilibrio economico e finanziario*” (cfr. pag. 50 relazione OCC).

Di conseguenza, **per l'anno 2024, è stato stimato un reddito netto mensile di € 2.383,00** (cfr. prospetto n. 11 relazione OCC; cfr. pag. 9 relazione integrativa OCC prospetto sostenibilità della rata).

Tali previsioni si sono basate sull'aumento di fatturato nel primo trimestre del 2024 (+127% rispetto al primo trimestre del 2022) (fatture non prodotte agli atti del procedimento), sull'incameramento dei canoni di locazione per un terreno ad uso commerciale a decorrere dal mese di ottobre 2024, nonché sugli ulteriori ricavi derivanti dalle somme incassate a titolo di compenso per il deposito di beni dal dicembre 2023.

Tenuto conto, però, che non appare sufficientemente argomentata la circostanza che avrebbe portato ad un tale incremento di fatturato per la predetta impresa individuale, e che i dati dei modelli delle ultime tre dichiarazioni dei redditi della [redacted] hanno, invece, indicato una diminuzione significativa dei redditi di impresa di spettanza dell'imprenditrice al netto delle perdite d'impresa, per essere passati da € 47.037,00, per l'anno di imposta 2020 (UNICO 2021), ad € 39.403,00, per l'anno di imposta 2021 (UNICO 2022), fino ad € 18.298,00, per l'anno di imposta 2022 (UNICO 2023) (cfr. dichiarazioni redditi [redacted] doc. 17 ricorrente), si ritiene prudentiale, ai fini della valutazione sulla fattibilità del piano, tenere conto solamente del **reddito netto mensile di € 2.383,00 come stimato dal Gestore per l'anno 2024**, anche con riguardo ai successivi anni. Da tale somma risulta comunque possibile il versamento di € 1.700,00 mensili da parte di tale terzo.

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

6.3. BENI FUTURI E FINANZA TERZA. REDDITO DA PENSIONE.

Infine, il terzo soggetto che si è obbligato a versare finanza esterna è [] madre del debitore. Segnatamente, la stessa deve versare per 42 mesi € 461,90 (sebbene sia stato precisato che per i primi 42 mesi devono essere corrisposte rate mensili di € 222,00, mentre per altri 42, senza indicazione di quali temporalmente, ulteriori rate mensili di € 239,90).

Anche volendo considerare che le due rate saranno sostenute nel medesimo mese, portando l'impegno economico ad € 461,90, si osserva che la [] (di anni 78) percepisce una pensione netta mensile di circa € 1.350,00, come può ricavarsi dal modello 730/2023 (redditi anno imposta 2022) (cfr. modello 730/2023 – doc. 42 ricorrente).

In merito a tale posizione, il Garante ha riferito che *“stante le dichiarazioni, la medesima risiede in casa di proprietà e, pertanto non risulta che la stessa incorra in particolari spese”* (cfr. pag. 40 relazione OCC).

6.4. GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ DEL PIANO PROPOSTO.

La valutazione del Tribunale sulla fattibilità del piano si incentra sulla *“non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”*, per tutta la durata della procedura: ovvero sia che le previsioni di piano (in termini di realizzo, di valutazione dei beni destinati allo stesso o, in caso di continuità, di previsione di flussi), siano in grado di assicurare il rispetto delle percentuali promesse, anche nei termini temporali prospettati.

Il giudizio richiede un'attenta analisi e valutazione dei risultati prospettici attesi dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, per la quale il Tribunale deve esaminare le indagini e le previsioni aziendalistiche svolte dal Gestore e/o dall'eventuale Commissario giudiziale nominato.

Orbene, alla luce di quanto sopra esaminato, visto il reddito netto mensile della [] ammontante ad € 2.383,00, aggiunto quello del [] per € 1.489,88, detratte le spese familiari per € 1.400,00 (come media tra quelle indicate dalla parte ricorrente e quelle stimate prudenzialmente dal Gestore), risulta che i pagamenti indicati nel piano (per € 650,00 + € 1.700,00 + € 461,90) siano sostenibili, seppur senza avere eccessivi margini di tolleranza.

Non si riscontra, pertanto, allo stato, una manifesta inattitudine del piano alla sua realizzazione e concreta attuazione.

7. OPERAZIONI DI VOTO. ESITO.

Secondo quanto previsto dall'art. 79 CCII, l'approvazione del concordato minore avviene con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, mentre in presenza di un unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto e che nel caso siano previste diverse classi è necessario che la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Nella fattispecie in esame, il piano proposto contempla la suddivisione dei creditori in sei classi (Classe 1: Creditori prededuttivi; Classe 2: Creditori prededuttivi titolari di garanzie di terzi; Classe3: Creditori ipotecari titolari di garanzie di terzi, Classe4: Creditori privilegiati; Classe 5: Creditori Chirografari, Classe 6: Creditori chirografari titolari di garanzie di terzi) e prevede la soddisfazione dei creditori nei seguenti termini:

- pagamento integrale dei creditori inseriti nelle classi 1, 2, 3 e 4;

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori ottengono la disponibilità delle somme a essi spettanti (sez. I, 03/07/2019, Sent., n. 17834).

Orbene, tanto premesso, devono ritenersi Classi votanti anche la III e la IV.

7.2. ESITO VOTO.

Il Gestore della crisi ha, poi, depositato apposita relazione sugli esiti delle votazioni, nella quale ha rappresentato che:

- i) sono pervenute tre dichiarazioni di voto contrario da parte di [redacted] ([redacted]) (inserito nella Classe III), nonché da parte di [redacted] ([redacted]) (inserito nella Classe VI) ed infine da parte di [redacted] ([redacted]) (inserito nella Classe VI) (cfr. pagg. 6 ss. relazione conclusiva Gestore datata 23/12/2024)
- ii) in caso di mancata espressione di voto, da comunicarsi all'OCC nel termine assegnato, il legislatore ha previsto che, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa, ex art. 79 comma 3 CCII;
- iii) **con riferimento alla maggioranza dei crediti ammessi al voto: i creditori consenzienti** rappresentano crediti per € 1.647.511,89 pari ad una percentuale del **87,29%** del totale dei crediti ammessi al voto;
- iv) **con riferimento alla maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di classi:** nella Classe III i creditori consenzienti rappresentano crediti per € 46.915,17 su un totale di € 157.597,70 pari ad una percentuale del 29,77%; nella Classe IV i creditori consenzienti rappresentano il 100% dei crediti; nella Classe V i creditori consenzienti rappresentano il 100% dei crediti; nella Classe VI i creditori consenzienti rappresentano crediti per € 1.553.384,84 su un totale di € 1.682.482,44 pari ad una percentuale del 92,33%.

Orbene, risulta che la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta anche nel maggior numero di classi, posto che la proposta è stata approvata per la maggioranza dei crediti ammessi al voto e per la maggioranza dei crediti ammessi al voto raggiunta anche nel maggior numero di classi: classi favorevoli n. 3 sul totale di classi votanti pari a n. 4.

I creditori di cui alle Classi III e IV non hanno formulato osservazioni.

Tuttavia, dopo l'apertura della procedura e la messa al voto della proposta sono intervenute le precisazioni dei crediti da parte di alcuni creditori e sono state sollevate, da alcuni di essi, delle contestazioni.

7.3. OSSERVAZIONI. CONTESTAZIONE IMPORTO CREDITO. **CRISTALLIZZAZIONE PASSIVO.**

Segnatamente, deve osservarsi che i voti contrari pervenuti da [redacted] in qualità di mandataria di [redacted] (cessionaria di [redacted]) [redacted] on hanno avuto ad oggetto la convenienza della proposta, posto che sono state sollevate solamente questioni inerenti l'ammontare dei rispettivi crediti. La parte debitrice non risulta avere ricevuto i diversi importi.

Con tali creditori è stato instaurato il contraddittorio all'udienza del 03/09/2024.

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

Deve ricordarsi l'operatività nelle procedure di sovraindebitamento del principio della cristallizzazione del passivo, ribadita, anche recentemente, dalla Suprema Corte (Cass. 21 febbraio 2024, n. 4622).

Si ricorda, altresì, che **il piano non può essere modificato dopo le operazioni di voto**.

La disciplina del concordato preventivo, applicabile al concordato minore in virtù dell'art. 74, comma 4 CCII, prevede la possibilità di modificare la proposta solo prima della votazione dei creditori (Tribunale di Nola, 12 giugno 2024).

Di conseguenza, le doglianze sollevate sono da respingere integralmente.

8. CONCLUSIONI.

Orbene, in conclusione, nella presente proposta di concordato minore è stata raggiunta la maggioranza prescritta: per creditori consenzienti che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, per creditori consenzienti che rappresentano la maggioranza dei creditori in ciascuna classe votante e per il maggior numero dei creditori consenzienti presente anche in ciascuna delle Classi (maggioranza per teste), come sopra dettagliato.

Merita precisare che la proposta di concordato minore formulata dal [] quale condebitore solidale (per alcune posizioni debitorie) **non** contiene la pattuizione per cui l'omologazione estende gli **effetti esdebitatori anche in favore del coobbligato solidale**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, CCII.

Verificate, dunque, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché ritenuta pertanto la ricorrenza di tutti i presupposti indicati dall'art. 80 CCII per l'omologa del concordato minore, deve **dichiararsi l'omologazione dello strumento**.

Si ritiene che debbano essere stabilite forme di pubblicità della presente sentenza analoghe a quelle già disposte per il decreto di apertura della procedura.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MASSA,

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI,

in composizione monocratica, nel procedimento unitario n. 32-1/2024 r.g.p.u., sulla domanda formulata da [] (C.F.: []), così provvede:

Visti gli artt. 39 - 40 e 80 ss. D. Lgs. 14/2019,

1. **OMOLOGA** la proposta di concordato minore presentata da [] (C.F.: []),
2. **ORDINA** la pubblicazione della presente sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sul sito *web* del Tribunale di Massa, a cura del Gestore della crisi;
3. **ORDINA** la comunicazione della presente sentenza di omologazione, a cura del Gestore della crisi a tutti i creditori;
4. **DISPONE** che l'esecuzione degli adempimenti di cui ai punti 2. e 3. sia comprovata dal Gestore della crisi nella prima relazione;

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

5. **DISPONE** che il ricorrente ed i terzi fornitori della finanza esterna compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
6. **DISPONE** che il Gestore della crisi vigili sull'esatta esecuzione del concordato da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice solo ove assolutamente necessario;
7. **PRESCRIVE** che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, sentito il Gestore, sentito e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;
8. **RICORDA** che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di apertura della procedura;
9. **DISPONE** che ogni sei mesi il Gestore della crisi relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta concordataria da parte del ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 81, comma 1 CCII;
10. **DISPONE** che il Gestore della crisi, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano, qualora il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'art. 81 commi 4 e 5 CCII;
11. **RICORDA** che il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; nonché in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'art. 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo; e che la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale;
12. **DICHIARA chiusa la procedura;**
13. **MANDA la cancelleria** per la comunicazione di competenza;
14. **MANDA la Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al Gestore della crisi ed al Pubblico Ministero.**

Massa, 06/02/2025

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Elisa Pinna